


CGIL



CHIETI



il Patronato della CGIL

CHIETI

EMERGENZA CORONAVIRUS

LE MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E IN DEROGA

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di **nove settimane** e comunque entro il mese di agosto 2020.

Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per un periodo non superiore a **nove settimane**

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 per un periodo non superiore a **nove settimane**.

Le Regioni possono autorizzare **una cassa d'integrazione salariale in deroga** in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto per un periodo non superiore a **nove settimane**

BONUS 600€ PER PARTITE IVA, LAVORATORI AUTONOMI, STAGIONALI, DELLO SPETTACOLO, OPERAI AGRICOLI E CO.CO.CO.

È riconosciuta un'indennità di 600 euro a favore di liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di **collaborazione coordinata e**

continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli **operai agricoli a tempo determinato**, ai **lavoratori dello spettacolo**, ai **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Agos** e ai **lavoratori stagionali del settore turismo**.

L'indennità è erogata dall'Inps, nei limiti degli importi stanziati e previa **domanda**. Viene espressamente previsto che l'indennità non concorre alla formazione del reddito. Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO la misura non è cumulabile con l'indennità una tantum riconosciuta ai professionisti e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Per i professionisti **iscritti a Casse di previdenza private**, che sono esclusi da questa indennità, viene istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro.

PREMIO PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un **reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro** spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, **pari a 100 euro** da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

LICENZIAMENTI BLOCCATI

Vengono **congelati i licenziamenti sulla base del giustificato motivo oggettivo**, crollo ordini, chiusura di un reparto per contagio.

PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA, NASPI E DIS-COLL

Il termine per la domanda di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno primo giugno 2020.

I termini di presentazione di domanda di disoccupazione Naspi e Discoll sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.